



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-01-2018 (punto N 1)

Proposta di legge *N 1* del 22-01-2018

Proponente

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicita' / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI

Estensore PAOLA FRONTINI

Oggetto

Modifiche alla Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	articolato
B	Si	Cartaceo+Digitale	testi a fronte
C	Si	Cartaceo+Digitale	relazione
D	Si	Cartaceo+Digitale	relazione tecnico/normativa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la bozza di proposta di legge recante “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n.86 (Testo unico del sistema turistico regionale)”;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Acquisito il parere rilasciato dalla Direzione “Affari legislativi, giuridici ed istituzionali”, di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n.86 (Testo unico del sistema turistico regionale)” allegata al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, nonché i relativi documenti di accompagnamento di cui agli allegati “B”, “C”, e “D” disponendone l'inoltro al Consiglio regionale, a cura della Segreteria della Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
STEFANO ROMAGNOLI

IL DIRETTORE
ALBINO CAPORALE

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 86/2016
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 86/2016
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 86/2016
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 86/2016
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 86/2016
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 86/2016
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016
- Art. 16 - Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016
- Art. 25 - Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016
- Art. 27 - Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016
- Art. 29 - Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016
- Art. 30 - Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016
- Art. 32 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016
- Art. 34 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016
- Art. 35 - Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016
- Art. 36 - Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 86/2016
- Art. 37 - Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016
- Art. 38 - Modifiche all'articolo 115 della l.r. 86/2016
- Art. 39 - Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016

RELAZIONE

La proposta di legge modifica alcune disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

In primo luogo si interviene per modificare gli articoli 70, 122 e 123, relativi alla disciplina delle locazioni turistiche e delle guide ambientali, a seguito del ricorso promosso, in data 27 febbraio 2017, dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei suddetti articoli.

In particolare, riguardo alle locazioni turistiche viene eliminata la disciplina ritenuta invasiva dell'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile. Viene invece mantenuto l'obbligo della comunicazione al comune dei dati statistici, in quanto tale previsione si ritiene pienamente riconducibile alla competenza regionale in materia di turismo.

Relativamente professione di guida ambientale, nelle more della definizione da parte dello Stato di tale professione, si conferma la disciplina dell'attività attribuendo alla stessa carattere transitorio e cedevole.

Analogamente, è stato ritenuto opportuno specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico.

Inoltre, con l'intervento legislativo si propongono:

- modifiche che si rendono necessarie in seguito alle verifiche di impatto della normativa, condotte confrontandosi con le associazioni delle imprese e delle professioni e con gli enti locali;
- modifiche che rispondono all'esigenza di una riscrittura del precetto in modo più coerente dal punto di vista formale.
- modifiche per adeguare le disposizioni sulla guida turistica al sopravvenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dei decreti ministeriali relativi alla "guida specialistica".

Infine con l'intervento legislativo, al fine di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica, vengono introdotte le sanzioni pecuniarie da applicare in caso di l'omissione o di incompleta effettuazione della comunicazione.

Esame dell'articolato:

- *Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016*

Relazione tecnico-normativa

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge modifica alcune disposizioni della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

In primo luogo si interviene per modificare gli articoli 70, 122 e 123 relativi alla disciplina delle locazioni turistiche e delle guide ambientali, a seguito del ricorso promosso, in data 27 febbraio 2017, dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei suddetti articoli.

In particolare, riguardo alle locazioni turistiche viene eliminata la disciplina ritenuta invasiva dell'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile. Viene invece mantenuto l'obbligo della comunicazione al comune dei dati statistici in quanto la previsione si ritiene pienamente riconducibile alla competenza regionale in materia di turismo.

Relativamente professione di guida ambientale si conferma, nelle more della definizione da parte dello Stato di tale professione, la disciplina dell'attività di guida ambientale, attribuendo, quindi, alla stessa carattere transitorio e cedevole.

Analogamente, è stato ritenuto opportuno, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico.

Inoltre, con l'intervento legislativo si propongono:

- modifiche che si rendono necessarie alla luce delle verifiche di impatto della normativa, condotte confrontandosi con le associazioni delle imprese e delle professioni e con gli enti locali;
- modifiche che rispondono all'esigenza di una riscrittura del precetto più coerente dal punto di vista formale.
- modifiche per adeguare le disposizioni sulla guida turistica al sopravvenuto annullamento da parte del Consigli di Stato dei decreti ministeriali relativi alla "guida specialistica".

Infine con l'intervento legislativo, al fine di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei

Testo vigente	Testo con le m
<p style="text-align: center;">Art. 2 Turismo accessibile</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.</p> <p>3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.</p>	<p style="text-align: right;">Turismo</p> <p>3. Al fine di facilitare la fruizione delle persone disabili, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p>	<p style="text-align: right;">A</p>